

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE ZONE OMOGENEE "E" DESTINATE AD USI AGRICOLI**

## **Art. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente, è finalizzato a:
  - a) disciplinare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di potenza nominale maggiore di 5 kW, nelle zone omogenee definite "E" ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e dal vigente regolamento urbanistico;
  - b) coniugare e soddisfare le esigenze derivanti dalle promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche alternative rinnovabili nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico;
  - c) definire le misure di compensazione a favore del comune per il mancato utilizzo a fini agricoli e di fruizione della risorsa paesistica delle parti del territorio interessate dalla realizzazione degli impianti di cui alla lettera a).
  - d) disciplinare e semplificare l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili in conformità al PIER e al PIT della Regione Toscana
2. Qualora sia necessario acquisire autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità pubblica, le stesse dovranno essere acquisite preventivamente e presentate assieme al titolo abilitativo.
3. Per tutti i sistemi di produzione di calore o di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per tutti gli impianti che utilizzano tali sistemi di produzione è obbligatoria la manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di mantenerne il decoro estetico e l'efficienza energetica.
4. Al fine di garantire la rispettosa esigenza di decoro e di armonizzazione con gli edifici e con i relativi spazi di resede, per tutti gli impianti, anche se eseguiti in tempi diversi e/o da soggetti diversi, riguardanti un medesimo edificio o il suo resede di pertinenza, è fatto obbligo che la loro realizzazione avvenga in modo coerente ed integrato con i dispositivi già installati.
5. La dismissione degli impianti comporta il ripristino totale dei luoghi e della destinazione d'uso originaria delle superfici.
6. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è subordinata ai titoli abilitativi previsti dalla normativa Nazionale o Regionale in materia.

## **Art. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Nelle aree agricole classificate E3, E4, E5 dal vigente regolamento urbanistico non è consentita l'installazione di impianti di potenza superiore a 5 kW.
2. Nelle aree agricole classificate E1, E2a, E2b dal vigente regolamento urbanistico gli impianti solari di potenza superiore a 5 kW devono essere installati ad una distanza reciproca non inferiore a ml. 500 .
3. La distanza fra gli impianti di cui al precedente comma è calcolata fra i punti più vicini fra loro che perimetrano l'intera superficie di ciascun impianto.
4. Ai fini della verifica di quanto prescritto ai precedenti commi 1 e 2 è considerato unico impianto quello risultante dalla somma di più impianti di potenza inferiore a 5 kW che siano posti fra loro ad una distanza reciproca inferiore a ml. 500.

## **Art. 3 - OBBLIGHI E GARANZIE**

1. I proponenti l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con potenza oltre 5 kW, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti al momento della presentazione del titolo abilitativo, sono tenuti:
  - a sottoscrivere una specifica convenzione, preventivamente al deposito del titolo abilitativo o alla richiesta di autorizzazione, che disciplini:

- la corretta ottemperanza di quanto prescritto dal presente Regolamento;
  - le adeguate garanzie fideiussorie relative alla dismissione degli impianti;
  - il concorso alla valorizzazione e riqualificazione del sistema economico-ambientale locale mediante un contributo annuo a favore del Comune, determinato dal contributo unitario di almeno 10.000 €/ha annuo, rivalutabile su base con periodicità quinquennale in base al tasso d'inflazione programmata. Tale contributo dovrà essere vincolato per interventi finalizzati alla valorizzazione economico ambientale del territorio comunale a compensazione della perdita di competitività agroalimentare, paesistica e turistica generata dall'istallazione dell'impianto;
  - il cronoprogramma dei lavori dal momento di effettivo inizio alla data di collaudo ed avviamento dell'impianto;
  - le sanzioni per inadempienze;
  - la durata.
2. Viene stabilito che le spese per la stipula della convenzione sono a carico del proponente
  3. La sottoscrizione della suddetta convenzione, vincolante ai fini della piena efficacia della procedura abilitativa, dovrà avvenire preventivamente alla decorrenza dei termini di efficacia del titolo abilitativo e comunque prima della formale comunicazione di inizio effettivo dei lavori.
  4. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche solamente collegate al soggetto autorizzato, controllate dallo stesso o controllanti il medesimo, l'atto di cessione dovrà prevedere espressamente il trasferimento in capo al nuovo titolare dell'attività gli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
  5. I proponenti l'impianto devono sottoscrivere una polizza fideiussoria bancaria/assicurativa in favore del Comune per garantire il contributo di compensazione economico-ambientale e lo smaltimento dei materiali e delle attrezzature di cui è composto l'impianto alla cessazione dell'attività oltreché gli oneri di ripristino e rinaturalizzazione del suolo, da valutarsi con riferimento all'anno di dismissione dell'impianto da valutarsi sulla base di una perizia redatta da tecnico abilitato.
  6. E' facoltà del Comune richiedere un adeguamento del premio garantito con la polizza fideiussoria in virtù di un accertato aumento dei costi cui essa è finalizzata. Lo smaltimento definitivo dei materiali e delle attrezzature ed il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla data di fine attività dell'impianto.
  7. La polizza fideiussoria, in qualsiasi modo presentata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e l'impegno del fideiussore a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore medesimo, nonché all'onere della tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del codice civile
  8. La polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale.
  9. Sono esclusi da contributo per la compensazione gli impianti realizzati in edifici non di pregio storico, architettonico e/o ambientale, come definiti dal vigente regolamento urbanistico, comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia edilizia senza ulteriore occupazione di suolo.

#### **Art. 4 - PRESENTAZIONE ISTANZE**

1. La presentazione dell'istanza dovrà contenere la seguente documentazione minima:
  - gli elaborati richiesti in funzione del titolo abilitativo corrispondente alla normativa vigente;
  - cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione e gestione dell'impianto che indichi chiaramente la vita utile presunta dell'impianto
  - la Convenzione per la dismissione dell'impianto e la compensazione economico-ambientale;

- elaborato di progetto indicante i particolari costruttivi della recinzione, completo dell'indicazione dei relativi interventi di mitigazione, delle cabine e degli apparati elettrici;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del proprietario e del professionista abilitato in merito all'inesistenza di colture e delle quantità come di seguito indicate;
  - dichiarazione formale attestante la lettura e l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. La proroga del termine di vita utile in caso di buon funzionamento dell'impianto andrà concordata nei sei mesi precedenti la data di scadenza fissata;

#### **Art. 5 – SANZIONI**

1. Al mancato rispetto di quanto previsto nella convenzione, oltre alla sanzione amministrativa prevista dall'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 1-quater, comma 5, Legge n. 116 del 2003, si applica una penale fino a euro 10,00 per ogni KW di potenza dell'impianto.

#### **Art. 6 – CONTINGENTAMENTO**

Nell'arco di validità del presente regolamento potranno essere installati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino alla potenza complessiva massima di 10 MW, escluso impianti realizzati da e per conto della pubblica amministrazione e gli impianti parzialmente o totalmente integrati nel patrimonio edilizio non classificato di pregio storico architettonico e/o ambientale ai sensi del vigente regolamento urbanistico. Nel caso in cui per rispettare il contingentamento si debba procedere con graduatoria fra più istanze concorrenti, verrà data priorità agli impianti previsti su terreni agricoli che risultino incolti alla data di approvazione del presente regolamento ed in secondo ordine alla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 7 - IMPIANTI EOLICI**

Per tutti gli impianti Eolici, indipendentemente dalla potenza nominale delle pale, è fatto obbligo di presentare un progetto di fattibilità che dovrà ottenere il parere dei competenti uffici comunali con riguardo alle specifiche ambientali dell'ambito in cui dovrebbero ricadere tali impianti

Per impianti di mini o micro Eolico installati per ricoprire il proprio fabbisogno energetico il contratto di Ritiro Dedicato è assimilato a quello di Scambio su Posto.

Gli impianti oltre i 5 kW potranno essere collocati nelle zone agricole, ad eccezione delle aree soggette a vincolo di tutela di cui al D.Lgs 42/2004. Gli impianti dovranno comunque rispettare i seguenti requisiti e valutazioni:

- la distanza dai confini di proprietà dovrà essere non inferiore a 10 metri;
- la distanza minima da strade comunali, provinciali e Statali dovrà essere maggiore o uguale all'altezza massima della torre e della pala e comunque non inferiore a quella stabilita dal codice della strada o da regolamenti comunali se più restrittivi;
- la distanza minima dai fabbricati principali pari all'altezza della torre e della pala e comunque non inferiore 20 metri;
- L'installazione di impianti Eolici finalizzati dovrà essere subordinata a valutazione di inserimento, con particolare attenzione alle percezioni visive dalle strade e punti panoramici, degli edifici rurali o altri edifici inseriti nell'elenco delle Invarianti, agriturismi o altre strutture turistico-ricettive,

#### **Art. 8 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

1. Gli impianti Fotovoltaici, finalizzati all'autoconsumo regolati con contratto di scambio sul posto, totalmente o parzialmente integrati con edifici, a prescindere dalla potenza nominale dell'impianto e dal titolo abilitativo necessario, sono soggetti al mero controllo formale sotto l'aspetto edilizio urbanistico degli uffici competenti, con riguardo a quanto previsto dalla

- Normativa vigente, dal Regolamento Urbanistico e dal Regolamento Edilizio.
2. Per impianti non integrati finalizzati all'autoconsumo regolati con contratto di scambio sul posto, a prescindere dalla potenza nominale dell'impianto e dal titolo abilitativo necessario, oltre al controllo formale sotto l'aspetto edilizio urbanistico dovranno essere messe in atto misure di mitigazione dell'impatto visivo, concordate con l'ufficio competente.
  3. Gli impianti Fotovoltaici finalizzati alla vendita sotto 5 kW di potenza sono assimilati a quelli finalizzati all'autoconsumo.
  4. Gli impianti Fotovoltaici finalizzati alla vendita di energia, potranno essere collocati in ambito agricolo, ad eccezione:
    - aree soggette a vincolo di tutela, di cui al D.Lgs 42/2004, ad esclusione delle fasce di rispetto che non interferiscono con la tipologia d'impianto.
    - aree che alla data di approvazione del presente regolamento risultino coltivate con colture arboree (oliveti, frutteti, vigneti o altra coltura arborea pluriennale di pregio)
  5. Gli impianti dovranno comunque rispettare i seguenti requisiti e valutazioni:
    - la distanza minima di 10 metri dai confini di proprietà;
    - la distanza minima dalle strade, stabilite dal codice della strada o da regolamenti comunali se più restrittiva;
    - la distanza minima di 20 metri dai fabbricati principali;
    - essere subordinata a valutazione di inserimento, con particolare attenzione alle percezioni visive dalle strade e punti panoramici, degli edifici rurali o altri edifici inseriti nell'elenco delle Invarianti, Agriturismi o altre strutture turistico-ricettive, da parte di apposita commissione

#### **Art. 9 - IMPIANTI A BIOMASSA**

1. Gli impianti a Biomassa, finalizzati all'autoconsumo a prescindere dalla potenza nominale dell'impianto e dal titolo abilitativo necessario, sono soggetti al mero controllo formale sotto l'aspetto edilizio urbanistico degli uffici competenti, con riguardo a quanto previsto dalla Normativa vigente, dal Regolamento Urbanistico e dal Regolamento Edilizio.
2. Gli impianti finalizzati alla vendita di energia potranno essere collocati nelle zone produttive ed in ambito agricolo ad eccezione, delle aree soggette a vincolo di tutela, di cui al D.Lgs 42/2004, con esclusione delle fasce di rispetto che non interferiscono con la tipologia d'impianto. gli impianti dovranno comunque rispettare i seguenti requisiti e valutazioni:

la distanza minima di 5 metri dai confini di proprietà.

la distanza minima dalle strade stabilite dal codice della strada o da regolamenti comunali se più restrittiva.

In territorio agricolo, una distanza minima di 20 metri dai fabbricati principali.

le Invarianti Strutturali previsti dal Piano Strutturale. Nel territorio rurale, l'istallazione di impianti a Biomassa finalizzati alla vendita dovrà essere subordinata a valutazione di inserimento, con particolare attenzione alle percezioni visive dalle strade e punti panoramici, degli edifici rurali o altri edifici inseriti nell'elenco delle Invarianti, Agriturismi o altre strutture turistico-ricettive, da parte di apposita commissione. Al fine di salvaguardare le invarianti poste sui territori dei comuni confinanti, la commissione estenderà tale valutazione alle suddette invarianti.

Approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 20/07/2010